

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DI PRISCO, ALBARELLO e MASCIALE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 1966

Riconoscimento ai fini della pensione di anzianità a carico dell'INPS dei contributi figurativi per il servizio militare, per malattia, per gravidanza e puerperio e disoccupazione involontaria indennizzata

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'ordinamento previdenziale italiano con la legge 21 luglio 1965, n. 903, «Avviamento alla riforma e miglioramenti di trattamento di pensione della Previdenza sociale», si è introdotto il diritto alla pensione di anzianità con la norma dell'articolo 13. Del beneficio suddetto hanno usufruito ed usufruiscono i lavoratori che risultano avere una effettiva contribuzione di anni 35.

Nel sistema previdenziale italiano peraltro è stato introdotto con le leggi n. 1827 del 1935 e n. 218 del 4 aprile 1952 anche il principio della contribuzione figurativa, cioè a dire la copertura contributiva presso l'INPS di periodi di tempo a favore dei lavoratori e lavoratrici assenti dal lavoro per motivi di servizio militare, di malattia, di gravidanza e puerperio e di disoccupazione involontaria indennizzata. Questo principio non lo ritroviamo nel disposto dell'articolo 13 della citata legge n. 903, pur se, è utile ricordarlo, nel corso della discussione del provvedimento al Senato, da parte di alcuni degli stessi presentatori del presente disegno di legge, si sia caldeggiata la necessità

di mantenere la figura giuridica della contribuzione figurativa nel calcolo dell'anzianità.

In questi primi mesi di applicazione della legge n. 903 è risaltata tra i lavoratori e le lavoratrici di ogni categoria questa incongruenza, per cui pressante è l'invito che da più parti viene al legislatore perchè provveda con iniziative opportune a riportare nel nuovo istituto della pensione di anzianità le norme già in vigore per i casi sopra riportati.

Ecco perchè riteniamo che nel periodo previsto dei 35 anni di anzianità venga computato il periodo di servizio militare; così facendo a fianco del riconoscimento per il lavoratore che ha potuto prestare in continuità la sua opera nella produzione, si affianca il riconoscimento per quel lavoratore che oltre alla prestazione di lavoro ha aggiunto un periodo di doveroso servizio per la difesa del Paese. Per le assenze dal lavoro per malattia (soprattutto se pensiamo agli infortuni sul lavoro) appare quasi ovvia la proposta trattandosi di assenze che nella

quasi generalità sono conseguenti a sforzi e a tensione sostenuti sul lavoro. Per le lavoratrici la norma proposta è collegata al concreto completamento dell'istituto di protezione per la lavoratrice madre. Per quanto riguarda i periodi di disoccupazione involontaria ci pare che sia una ragione di equità e di giustizia per lavoratori senza lavoro che

sostengono sacrifici enormi dato le ben note condizioni di carenza economica nelle quali essi vengono a trovarsi.

Sono ragioni quindi quelle che ci hanno spinti a presentare il disegno di legge che viene sottoposto al vostro esame di valore umano e sociale e di equità ed è per questo che confidiamo venga accolto dal Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nell'articolo 56, lettera *a*), nn. 1, 2 e 3, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e nell'articolo 4, primo e quarto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, assumono efficacia anche ai fini del diritto alla pensione di cui all'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903.